



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 1267

Roma, 01/12/2023

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA IN LOCALITÀ "TORRETTA" NEL COMUNE DI PAGANI (SA), SITUATA NELLA REGIONE CAMPANIA.

PREMESSO che con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, poi Commissario Unico, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014 tra cui è ricompresa la discarica sita nel Comune di Pagani località Torretta.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Pagani località Torretta interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO **che nelle recenti riunioni avvenute tra ottobre e novembre 2023 la Commissione europea ha ulteriormente indicato la necessità che la richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione deve includere un'analisi completa della contaminazione (suolo e acqua), una chiara spiegazione della bonifica della contaminazione e garanzie che sia escluso qualsiasi rischio di contaminazione futura;**

CONSIDERATO che sull'area interessata pende un procedimento penale;

VISTA la nota 6/13-90 dell'11 aprile 2023, inviata dalla Struttura Commissariale (AII. 1);

VISTA la nota 6/13-125 del 31 agosto 2023, inviata dalla Struttura Commissariale e relativa alla riunione programmatica e sopralluogo presso discarica (previsto per il 1° settembre 2023) (AII. 2);

VISTA la nota 6/13-127 del 09 ottobre 2023 inviata dalla Struttura Commissariale e relativa all'invio del progetto per la messa in

sicurezza permanente e convocazione conferenza dei servizi in cui, tra le altre cose, viene chiarito che "...Al fine di evidenziare alcuni aspetti di particolare rilevanza corre l'obbligo sottolineare alcune questioni di particolare centralità che orientano la scelta progettuale:

a. Dalle recenti indagini effettuate, non risultano contaminazioni presenti nella matrice suolo;

b. Dalle recenti attività eseguite, non si registra la presenza di falda acquifera;

c. Dalle recenti caratterizzazioni e classificazioni merceologiche del corpo rifiuti, emerge la presenza di rifiuti non pericolosi e ma anche di rifiuti pericolosi;

d. Piano investigazione del cumulo dei rifiuti ha reso possibile, tra le altre cose, avere un quadro chiaro e completo della tipologia di rifiuti." (Al. 3);

VISTA

la nota di protocollo PSA 202300094532 del 12 ottobre 2023 della Provincia di Salerno in cui si evidenzia che "...dalla documentazione trasmessa non risultano contaminazioni nella matrice suolo e sottosuolo e che la matrice acque sotterranee risulta non esistente. Pertanto il procedimento amministrativo è escluso dal campo di applicazione dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Atteso che gli esiti analitici non hanno evidenziato contaminazioni nelle matrici ambientali, il sito sarà oggetto di ripristino ambientale..." (Al. 4);

VISTA

la nota 6/13-128 del 16 ottobre 2023 inviata dalla Struttura Commissariale e relativa a 'Progetto per la messa in sicurezza permanente - verbale della conferenza dei servizi' in cui viene evidenziato che "...La proposta progettuale viene valutata positivamente dalle amministrazioni e dagli enti presenti alla odierna riunione. La realizzazione delle opere sarà soggetta ad uno specifico piano di monitoraggio ambientale..." (Al. 5);

VISTO

il parere all'approvazione del 'Progetto per la messa in sicurezza' inviato dall'Arpac con nota di protocollo nr. 0064730/2023 del 20.10.2023 (Al. 6);

VISTO

il parere favorevole all'approvazione del 'Progetto di messa in sicurezza' inviato dall'Autorità di Bacino con nota di protocollo nr. 33159 del 22.11.2023 in cui "...pur esprimendo parere favorevole al progetto di messa in sicurezza..., prescrive di integrare la documentazione tecnica ..." (Al. 7);

TENUTO CONTO

di tutti i dati tecnico scientifici e delle risultanze aggiornate in relazione alle informazioni utili a descrivere lo stato delle matrici ambientali, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti, la condizione di stabilità dell'area;

VISTI

gli elaborati relativi al 'Progetto di messa in sicurezza' ed in particolare la 'Relazione Illustrativa' in cui viene descritto quanto previsto nell'intervento laddove viene data priorità massima a:

“... - regolarizzazione del piano di posa al fine di creare una morfologia regolare ed un piano stabile da un punto di vista strutturale geotecnico, contenimento delle movimentazioni e riallocazioni dei rifiuti già stoccati anche in relazione alla tipologia di rifiuto riscontrato nelle indagini;

- Migliore soluzione tecnica e soluzioni tecnico-gestionali che garantiscano il mantenimento delle condizioni di sicurezza del sito anche in presenza di eventi avversi;

- Gestione del biogas non ritenuta necessaria alla luce delle verifiche in situ che hanno confermato valori di flusso molto contenuti;”(All. 8);

VISTA

la relazione emessa in data 28/09/2023 relativa a ‘Monitoraggio delle emissioni diffuse di CH₄, CO₂ e H₂s della discarica di Pagani (SA)’ dalla quale si rilevano valori di flusso di biogas molto contenuti (All. 9);

VISTI

i rapporti di prova (RdP) 230728079, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 relativi ai campionamenti di suolo e sottosuolo prelevati a profondità variabili da 1-2 metri fino a 24-25 metri dal piano campagna nei quali si evidenziano costantemente valori di concentrazione conformi ai valori soglia e pertanto privi di qualsiasi contaminazione (All. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);

VISTA

la relazione di sintesi redatta da Amiu, nella quale si evidenzia che “... i sondaggi geognostici effettuati nell’intorno della massa dei rifiuti hanno dato esiti conformi ... e risultano tutti sempre conformi ai limiti. Non sono presenti acque sotterranee e le caratteristiche di permeabilità dei terreni sottostanti e perimetrali alla discarica sono tali da garantire, unitamente alle previsioni progettuali, un adeguato livello di tutela dell’ambiente. Con tutte queste premesse, atteso che la matrice suolo e sottosuolo risulta non contaminata e che la matrice acque sotterranea risulta non esistente e in ogni caso non interessabile da fenomeni di lisciviazione di contaminanti da rifiuti sia per le loro caratteristiche intrinseche sia per le caratteristiche di bassa permeabilità dei terreni presenti nel sottosuolo, la soluzione progettuale deve trarre un definitivo isolamento rispetto all’ambiente circostante subaereo della discarica per interrompere eventuali (ad oggi non presenti) fenomeni di percolazione delle acque meteoriche e una definitiva sistemazione funzionale e idrogeologica dell’area occupata dai rifiuti. Con tale prospettiva la movimentazione di rifiuto deve essere minimizzata a quanto strettamente necessario. ... considerando anche la possibilità di portare a smaltimento eventuale materiale pericoloso presente.” (All. 19);

VISTA

la nota 6/13-130 del 25 ottobre 2023, inviata dalla Struttura Commissariale, recante “Comunicazioni operative per primi urgenti interventi di messa in sicurezza” (All. 20);

CONSIDERATO

che i lavori hanno necessitato di continue indicazioni operative per contemperare le esigenze temporali con la corretta attuazione delle procedure tecniche ed amministrative, nonché ogni effettiva integrazione esecutiva in linea con le osservazioni, prescrizioni, indicazioni derivanti dai pareri degli enti intervenuti;

VISTA

la nota 6/13-133 del 13 novembre 2023, inviata dalla Struttura Commissariale nella quale vengono indicate le conclusioni tecniche relative alle più recenti indagini e che confermano:

- a. l'assenza di vie attive di migrazione della potenziale contaminazione;
- b. l'assenza di contaminazione nella matrice ambientale suolo e sottosuolo;
- c. l'assenza di una falda acquifera sotterranea,
- d. l'assenza di biogas e dell'assenza di percolato.
- e. la considerazione che i rifiuti non sono quindi un vettore di contaminazione per l'ambiente circostante.

Nella nota in parola si definisce al contempo la priorità delle lavorazioni da eseguire con la massima urgenza, ovvero 'Riprofilatura del corpo rifiuti; Copertura provvisoria in LDPE preliminare e funzionale alla successiva copertura con capping definitivo; Smaltimento della parte dei rifiuti pericolosi ritenuta necessaria (All. 21).

VISTA

la 'Relazione tecnico descrittiva finale' che contiene i diversi dati analitici che evidenziano l'assenza di contaminazione, le caratteristiche sito specifiche che dimostrano uno stato dei rifiuti non in grado di incidere negativamente sull'ambiente e le indicazioni sulle condizioni geologiche locali che presentano una buona impermeabilità del sito, in particolare viene chiarito che:

- "...I rifiuti, nell'area investigata, risultano correttamente classificati come pericolosi HP14 ..."
- i rifiuti risultano composti da elementi a bassa mobilità nell'ambiente.
- I sondaggi geognostici effettuati all'intorno della massa dei rifiuti hanno dato esiti conformi alla tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. risultando tutti sempre conformi ai limiti.
- Non sono presenti acque sotterranee e le caratteristiche di permeabilità dei terreni sottostanti e perimetrali alla discarica sono tali da garantire, unitamente alle previsioni progettuali, un adeguato livello di tutela dell'ambiente..." (All. 22)

VISTA

la 'Relazione sulla conclusione al 02/12/2023 della procedura di infrazione UE 2003/2077 - sentenza della CGUE del 02/12/2014 - causa C-196/13' a firma congiunta del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Scala e del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Laverneda che certifica come "... Alla data odierna, i lavori rispettano il cronoprogramma operativo fissato durante le riunioni preliminari di coordinamento, a cui ha partecipato anche la struttura Commissariale, ed in particolare risultano le seguenti lavorazioni:

- *Regolarizzazione della morfologia del sito;*
- *Trasporto dei rifiuti pericolosi (come da FIR allegato);*
- *Fornitura e posa della geomembrana in LDPE.*

Conclusione della fase di eliminazione del rischio ambientale

Con la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza descritte, in base ai criteri di isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, si è sostanzialmente conclusa la fase di eliminazione del rischio ambientale del

- sito, così come definita dalla lettera o) dell'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, ovvero è stata realizzata la messa in sicurezza, intesa come l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente." (All. 23);
- ALLA LUCE del sopralluogo effettuato in data 27 novembre 2023 da parte della Struttura Commissariale;
- VISTI i documenti a testimonianza del corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti, a seguito di scavo in particolare il formulario rifiuti (All. 24);
- CONSIDERATO quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 check list" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione (All. 25);
- DATO ATTO CHE per l'ex discarica del Comune di **Pagani**:
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;
 - ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti **pericolosi**, e sull'area sono stati rinvenuti sia rifiuti non pericolosi che **rifiuti pericolosi**;
 - iii) È stato effettuato intervento di bonifica e messa in sicurezza tramite rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi, riprofilatura e capping.
- VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla 'Relazione sulla conclusione al 02.12.2023 della procedura di infrazione UE 2003/2077. Sentenza della CGUE del 02/12/2014 - causa C - 196/13' l'intervento costituisce bonifica dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, avendo eliminato fisicamente la fonte primaria di contaminazione ed avendo la contestuale garanzia di escludere qualsiasi rischio di contaminazione futura

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)

SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. Niro Tarantino)